



CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SVIZZERA

Fondata nel 1909

Statuto



STATUTO

I. DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1.

La Camera di Commercio Italiana per la Svizzera (di seguito: la "Camera"), fondata nel 1909, è un'associazione con personalità giuridica, senza scopo di lucro, a durata illimitata, retta dal presente statuto, basato sulla Legge italiana del 1° luglio 1970, n. 518, e costituita secondo gli artt. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Essa ha la propria sede a Zurigo ed opera in tutta la Confederazione Elvetica e nel Principato del Liechtenstein.

Art. 2.

La Camera ha lo scopo di favorire lo sviluppo degli scambi commerciali fra l'Italia, da una parte, e la Svizzera ed il Principato del Liechtenstein, dall'altra, e di venire in aiuto, con indicazioni, consigli, ed altro, agli operatori economici dei Paesi citati, ed in particolar modo ai propri soci.

Art. 3.

Le attribuzioni della Camera sono:

1. compilare e tenere aggiornato l'elenco dei propri soci;
2. raccogliere e diffondere in Italia ed in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein le leggi, le disposizioni, gli usi e le consuetudini di natura economica, finanziaria, turistica, culturale, doganale e fiscale;
3. mantenere i contatti con autorità, enti, associazioni ed ambienti economici e finanziari dei Paesi citati al fine di agevolare i reciproci scambi commerciali;
4. comporre, su richiesta degli interessati, amichevolmente o per mezzo di arbitrati, controversie commerciali tra operatori italiani e stranieri o fra soci camerati, qualunque sia la loro nazionalità;
5. fornire, su richiesta degli interessati, analisi e studi di mercato;
6. promuovere convegni, missioni, incontri di lavoro, mostre ed esposizioni ed ogni altra manifestazione finalizzata ad incrementare le relazioni economico-commerciali e finanziarie tra i Paesi citati;
7. curare pubblicazioni di carattere economico, ritenute opportune per il conseguimento dei fini camerati;
8. procurare ai richiedenti l'assistenza di avvocati, consulenti, interpreti e traduttori;
9. dare la più ampia assistenza a coloro che si recano in uno nei Paesi citati per affari;
10. svolgere ogni altra funzione utile per il raggiungimento dei propri scopi.

L'elenco delle attribuzioni di cui al presente articolo ha carattere puramente indicativo.

II. SOCI, QUOTE SOCIALI ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 4.

Possono essere soci della Camera i cittadini di ogni nazionalità maggiorenni che godano dei diritti civili e politici ed esercitino un commercio, un'industria, un'arte o professione liberale, nonché le ditte, gli enti, gli istituti, le associazioni e le società operanti per l'incremento dell'interscambio italo-svizzero.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla sede della Camera. L'ammissione dei soci viene proposta dal Segretario Generale al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. In caso di rifiuto della domanda di ammissione, la Camera non è tenuta ad indicarne i motivi, né è consentito ricorso alcuno.

Art. 5.

Le categorie di soci sono le seguenti:

1. Individuali
2. Imprese

Il Consiglio dell'Amministrazione ha la facoltà di creare nuove categorie di soci.

Art. 6.

Tutti i soci dispongono del diritto di voto, salvo quanto previsto dall'art. 68 del Codice Civile Svizzero. (" Nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra la società da una parte ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea retta dall'altra parte, il socio è escluso per legge da diritto di voto")

Art. 7.

I diritti dei soci ai servizi camerali sono identici, qualunque sia la categoria alla quale appartengono.

Art. 8.

La quota annua di contributo per le singole categorie di soci viene fissata anno per anno dal Consiglio di Amministrazione.

L'obbligo di pagamento della quota associativa per l'anno intero scade anticipatamente il 1° gennaio di ogni anno. La prima quota intera che il nuovo socio versa si intende corrisposta per il periodo sino al 31 dicembre dello stesso anno.

La quota sociale è ridotta alla metà per il primo anno se l'iscrizione in qualità di socio avviene nel secondo semestre dell'esercizio sociale. In tal caso, la quota di iscrizione ridotta deve essere pagata all'atto dell'iscrizione e scadrà con il 31 dicembre dello stesso anno.

L'associazione è impegnativa per i primi due anni e si intende rinnovata di anno

in anno, se non verrà disdetta, con lettera raccomandata indirizzata alla Camera, prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello dell'iscrizione o degli anni susseguenti. Scaduto tale termine, il socio è tenuto al pagamento della quota di contributo corrispondente alla categoria identica a quella dell'anno precedente, nell'ammontare che verrà fissato per l'anno seguente.

I soci morosi nel pagamento della quota associativa i quali, dopo aver ricevuto due solleciti scritti di pagamento ripetuti ad un mese di distanza, per mezzo di lettera raccomandata, non abbiano sanato la morosità entro 20 giorni dalla data di invio della seconda lettera raccomandata da parte della Camera, sono automaticamente esclusi.

Art. 9.

L'esercizio sociale e finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

III. ORGANI DELLA CAMERA

Art. 10.

Sono organi della Camera:

1. l'Assemblea Generale dei Soci,
2. il Consiglio di Amministrazione,
3. il Presidente,
4. i Revisori dei Conti,
5. il Tesoriere,
6. il Segretario Generale.

I componenti dal n. 2 al n. 5 restano in carica 3 anni e possono essere confermati per un massimo di 3 mandati consecutivi.

Art. 11.

Assemblea Generale dei Soci. L'Assemblea Generale dei Soci costituisce l'organo supremo della Camera. Essa viene convocata una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente o, in sua vece, da uno dei Vice-Presidenti. In via straordinaria il Presidente ha la facoltà di convocarla quando lo ritenga opportuno. Il Presidente è altresì tenuto a convocare l'Assemblea in via straordinaria entro 30 giorni quando almeno un quinto dei soci ne faccia domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione, specificandone i motivi.

L'Assemblea Generale dei Soci:

1. prende conoscenza delle relazioni annuali del Presidente, del Tesoriere e dei Revisori dei Conti, discute e delibera in merito ad esse ed al bilancio consuntivo e ratifica l'operato del Consiglio di Amministrazione per la gestione dell'esercizio precedente;
2. discute e vota il programma di attività ed il bilancio preventivo;
3. fissa il numero dei Consiglieri ed elegge tra i soci i componenti del Consiglio di Amministrazione, e nomina, ogni 3 anni, 3 Revisori dei Conti;
4. discute e delibera sulle proposte del Consiglio di Amministrazione e dei soci;

5. discute e delibera sulle aggiunte o modifiche allo statuto, secondo quanto previsto dall'art. 26;
6. decide sullo scioglimento della Camera, secondo quanto previsto dall'art. 27.

Art. 12.

Eventuali proposte o richieste dei soci debbono essere indirizzate al Presidente e saranno discusse nel Consiglio di Amministrazione.

Art. 13.

L'Assemblea è sempre validamente costituita se l'avviso scritto di convocazione, tanto per l'Assemblea ordinaria, quanto per quella straordinaria, è stato spedito ai soci almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea stessa con l'indicazione di luogo, giorno, ora e ordine del giorno.

Art. 14.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto. In caso di parità, il voto del Presidente o di chi ne fa le veci è determinante.

Hanno diritto ad intervenire alle Assemblee Generali tutti i soci che sono in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni socio non può rappresentare alle Assemblee più di altri 3 soci mediante delega scritta.

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 15.

Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri eletti non superiore a 30. Esso elegge tra i suoi membri un presidente e 3 vice-presidenti, nonché un tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero deve essere convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. Il Consiglio si riunisce di norma almeno 3 volte l'anno.

La convocazione viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante invito scritto contenente l'ordine del giorno, inviato ai Consiglieri con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data prescelta per la riunione.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione hanno luogo ogni 3 anni. Qualora, nel corso di un triennio, si rendessero vacanti uno o più seggi in seno al Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo può provvedere alla necessaria integrazione, fino all'Assemblea Generale successiva.

Art. 16.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari al conseguimento degli scopi perseguiti dalla Camera, che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto ad un altro organo.

Il Consiglio di Amministrazione discute le relazioni del Presidente e del Tesoriere, nonché le questioni camerali iscritte all'ordine del giorno, ovvero presentate dai singoli Consiglieri.

Può altresì nominare su proposta del Segretario Generale corrispondenti o delegati in determinate città italiane, svizzere o del Principato del Lichtenstein, scegliendo fra i propri soci.

Art. 17.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide sempreché l'avviso di convocazione sia stato dato ai Consiglieri per iscritto e spedito al domicilio da essi indicato almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio di Amministrazione e indichi giorno, ora, luogo e ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente. Su richiesta di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, le deliberazioni possono avvenire a scrutinio segreto.

In caso di assenza ingiustificata a cinque riunioni consecutive da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione, detto Consiglio può assegnare la carica provvisoriamente vacante ad un altro membro fino all'Assemblea Generale successiva. In detto caso il mandato dura al massimo il tempo originariamente accordato.

Art. 18.

Presidente. Il Presidente deve essere scelto fra i Consiglieri in carica. Egli rappresenta la Camera, presiede l'Assemblea Generale dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione, la cui convocazione è fatta in suo nome, cura l'esecuzione delle deliberazioni consiliari e presenta ogni anno, prima al Consiglio di Amministrazione, poi all'Assemblea Generale, una relazione sull'andamento delle attività della Camera. Dirige le discussioni e le votazioni; in caso di parità, il suo voto è determinante.

A richiesta motivata e scritta di almeno un terzo dei Consiglieri il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione entro il termine di 15 giorni. In caso di assenza, di impedimento o di dimissioni, il Presidente è sostituito da uno dei Vice-Presidenti o, in mancanza, dal Tesoriere oppure da un Consigliere all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la facoltà di utilizzare l'opera dei Consiglieri, consultandoli anche singolarmente, e può affidare ad uno o più di essi lo studio di pratiche e determinate questioni. Può proporre al Consiglio di Amministrazione, che ne fissa le competenze, la nomina di un Comitato Direttivo, che è composto dalla sua persona, dal Segretario Generale e da non più di 8 Consiglieri.

Art. 19.

Revisori dei Conti. I Revisori dei Conti devono avere qualifiche professionali specifiche e hanno l'incarico di controllare i libri contabili. Essi vengono nominati ogni 3 anni dall'Assemblea Generale dei Soci e non possono far parte della stessa. Debbono informare l'Assemblea, mediante relazione scritta, dei risultati della revisione compiuta.

Art. 20.

Tesoriere. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e, come quest'ultimo, rimane in carica per 3 anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere relaziona sullo stato della tesoreria. Egli presenta una apposita relazione, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21.

Segretario Generale. La scelta del Segretario Generale, fatta dal Presidente con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, deve riportare il gradimento del Ministero della Attività Produttive, su conforme parere del Ministero Italiano degli Affari Esteri. Al Segretario Generale è affidata la direzione della Camera, in esecuzione degli indirizzi ricevuti direttamente dal Presidente.

Il Segretario Generale partecipa a tutte le riunioni degli organi camerali, ad eccezione di quelle dei Revisori dei Conti.

Il Segretario Generale è anche il capo del personale della Camera.

Il Segretario Generale è responsabile verso il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione dell'andamento degli uffici camerali.

In particolare:

1. assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale, e ne redige i verbali e li sottoscrive insieme al Presidente;
2. dirige il personale;
3. è responsabile della tenuta dei libri contabili, della redazione dei bilanci consuntivi e preventivi della Camera, nonché delle relative redazioni per il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea Generale.

IV. PROVENTI CAMERALI

Art. 22.

I proventi della Camera consistono:

1. dei contributi dei soci;
2. dei diritti camerali percepiti per le varie attività e servizi offerti dalla Camera;
3. delle somme che le vengono assegnate dal Governo italiano, dalle Camere di Commercio in Italia o da qualunque altro ente, istituto, associazione o da privati;
4. delle somme offerte a titolo di dono o di lascito;
5. varie.

V. DISPOSIZIONI VARIE

Art. 23.

Le cariche della Camera, ad eccezione di quella del Segretario Generale, sono onorifiche e non danno diritto ad alcuna indennità.

Art. 24.

La Camera invita il Capo della Rappresentanza diplomatica italiana in Svizzera ed il Consigliere Economico e Commerciale nonché il Console Generale d'Italia in Zurigo alle riunioni degli organi camerali collegiali.

Art. 25.

La Camera assume validamente diritti e obblighi nei confronti dei terzi con la firma del Presidente o di chi ne fa le veci e del Segretario Generale della Camera. I membri del Consiglio di Amministrazione ed i soci non sono gravati da alcuna responsabilità individuale per gli impegni validamente assunti dalla Camera, i quali sono unicamente garantiti dai beni di quest'ultima.

Art. 26.

Modifiche od aggiunte da apportare al presente statuto devono essere sottoposte all'Assemblea Generale, previa comunicazione per esteso ai soci. Per essere valide, le deliberazioni dell'Assemblea in materia di modifiche o aggiunte allo statuto devono essere prese a maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati.

Art. 27.

L'Assemblea Generale può decidere lo scioglimento della Camera qualora la proposta sia stata regolarmente messa all'ordine del giorno e la deliberazione venga presa a maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati. I membri del Consiglio di Amministrazione in carica al momento dello scioglimento della Camera nominano un liquidatore che viene incaricato della liquidazione.

L'eventuale residuo attivo risultante dalla liquidazione non è disponibile per i soci e verrà devoluto a favore di strutture promozionali simili o similari al mandato esercitato dalla Camera.

Art. 28.

La Camera deve inviare al Ministero delle Attività Produttive, tramite la Rappresentanza diplomatica in Svizzera, entro 30 giorni dall'adozione:

1. una copia delle deliberazioni adottate dagli organi camerali;
2. una copia dei bilanci preventivo e consuntivo, corredati di una relazione dei Revisori dei Conti;
3. un elenco dei soci, con le variazioni rispetto all'anno precedente;
4. una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.

Art. 29.

L'Assemblea Generale su proposta del Presidente può nominare quali Presidenti onorari quelle persone che abbiano reso importanti servizi alla Camera.

Art. 30.

Ogni controversia tra uno o più soci e la Camera sarà risolta in via definitiva mediante arbitrato secondo il Regolamento svizzero d'arbitrato internazionale delle Camere di Commercio Svizzere in vigore alla data in cui la richiesta d'arbitra-

to è depositata secondo il detto Regolamento.
Il numero degli arbitri è di tre.
La sede dell'arbitrato è Zurigo.
Il procedimento arbitrale si svolge in italiano.

Il Presidente

Il Segretario Generale

Riccardo Friedl

Andrea G. Lotti

Zurigo, settembre 2005